

**CONDIVISIONE DELLA SOLUZIONE PER LA GESTIONE
DELLE AUTORIZZAZIONI AI TRASPORTI ECCEZIONALI
SULLA RETE VIARIA**

**Convenzione tra
Città Metropolitana di Firenze
Provincia di Livorno
Provincia di Pisa**

Convenzione tra le Amministrazioni provinciali di Pisa, Livorno e la Città Metropolitana di Firenze per la condivisione della soluzione per la gestione delle autorizzazioni ai trasporti eccezionali sulla rete viaria

Con la presente convenzione, firmata digitalmente,

fra

la **CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE** (Cod. Fisc. 80016450480) , con sede in Firenze, Via Cavour n.1, cap 50129, rappresentata dal dirigente la Direzione XXX, Dott.ssa _____, nato a _____ il _____, domiciliata per l'atto presso la sede dell'Ente, nominato con decreto del Sindaco Metropolitano n° _____ del _____, la quale interviene.....

La **PROVINCIA DI LIVORNO** (Cod. Fisc. 80011010495) , con sede in Livorno, Piazza del Municipio 4, 57100, rappresentata dal

La **PROVINCIA DI PISA** (Cod. Fisc. 80000410508) , con sede in Pisa, Piazza Vittorio Emanuele II 14 - 56125, rappresentata dal

1 VISTI

I Decreti del Presidente della Repubblica n. 31 del 12/02/2013 “Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, in materia di veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di eccezionalità, di segnaletica verticale, di sagoma, masse limiti e attrezzature delle macchine agricole.” e n. 495 del 16/12/1992 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada.”.

Il D.Lgs 30 aprile 1992, n. 285 “Nuovo codice della strada”, all’articolo 10 c. 6 recita “I trasporti ed i veicoli eccezionali sono soggetti a specifica autorizzazione alla circolazione, rilasciata dall'ente proprietario o concessionario per le autostrade, strade statali e militari e dalle regioni per la rimanente rete viaria, salvo quanto stabilito al comma 2, lettera b).“.

La Legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni.”, mantiene in capo alle province (art.85 lettera b) e assegna alla città metropolitana (art.44) la funzione fondamentale di “pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato, in coerenza con la programmazione regionale, nonché costruzione e gestione delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale ad esse inerente;”.

L’articolo 118 della Costituzione

Il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

La Legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 “Norme sul sistema delle autonomie locali.”.

Lo Statuto della Città Metropolitana di Firenze, approvato con Deliberazione della Conferenza Metropolitana n. 1 del 16.12.2014, ove all'articolo 21 si disciplinano gli accordi con Enti esterni al proprio territorio, assegnandone la competenza al Consiglio metropolitano.

Lo Statuto della Provincia di Livorno approvato con Deliberazione Assemblea Sindaci n. 1 del 26.4.2016 e Deliberazione Consiglio Provinciale n. 8 del 23.5.2016, e modificato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 21 del 27.07.2018 con deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n. 5 del 22.10.2018, in vigore dal 23.11.2018

Lo Statuto della Provincia di Pisa, approvato dell'Assemblea dei Sindaci con deliberazione n. 1 del 16 marzo 2015, ove all'articolo 2 si definiscono i rapporti con le province confinanti.

PREMESSO che

- i tre Enti, per la digitalizzazione dei procedimenti inerenti la gestione dei trasporti eccezionali sulla propria rete viaria, hanno deciso di riusare la soluzione realizzata dalla Città Metropolitana di Venezia denominata "TE - Trasporti Eccezionali", e che questo elemento qualora considerato può consentire sinergie importanti, economie di scala, condivisione di basi dati, oltre a semplificazione procedimentale per gli utenti e per gli uffici;
- le autorizzazioni dei trasporti eccezionali riguardano normalmente ampi tratti sull'intero territorio regionale e nazionale e che l'utenza è al momento costretta a gestire istanze autorizzative separate per ogni area interessata dal passaggio dei mezzi;
- che per le autorizzazioni relative al territorio regionale, l'autorizzazione può essere richiesta ad un'unica provincia, che provvede ad acquisire i nullaosta dalle altre provincie interessata dal trasporto eccezionale;
- sono accomunate dalla gestione infrastrutturale dell'arteria viaria appartenente al demanio stradale regionale denominata Strada di Grande Comunicazione Firenze Pisa Livorno (SGC FI-PI-LI), che interconnette i tre capoluoghi e le loro aree industriali, con l'aeroporto di Pisa, il porto di Livorno, l'interporto toscano Amerigo Vespucci, le autostrade A1, A11, A12;
- in data 10 Aprile 2012 è stata stipulata una convenzione tra Regione Toscana e le Province di Firenze, Livorno e Pisa, poi adeguata con apposita convenzione integrativa che ha modificato la scadenza della stessa fissandola al 30/09/2021, sull'assegnazione della competenza all'allora Provincia di Firenze (oggi Città Metropolitana) delle funzioni di manutenzione ordinaria, straordinaria, di pronto intervento, nonché le funzioni amministrative, concernenti la gestione della S.G.C. FI-PI-LI;
- l'allora Provincia di Firenze con determinazione dirigenziale n. 1449 del 25/09/2013 ha aggiudicato definitivamente al Raggruppamento Temporaneo di Imprese composto da AVR SpA (in qualità di mandataria e capogruppo) e da altre imprese del settore, l'appalto del "Servizio di Global Service di gestione e manutenzione della S.G.C. FI-PI-LI" di cui alla procedura aperta, ex art. 55 c. 5 del D.Lgs. 163/06, indetta con determinazione n. 220 del 12/02/2013;
- che il contratto per il "Servizio di Global Service di gestione e manutenzione della S.G.C. FI-PI-LI" prevede anche la gestione delle autorizzazioni inerenti i trasporti eccezionali: dalla ricezione delle domande, all'emissione dell'autorizzazione, fino al via libera al transito della sala radio.

2 LE PARTI STIPULANO E CONVENGONO QUANTO SEGUE

1 Art. 1 – Oggetto della convenzione

1. Le premesse e le considerazioni introduttive costituiscono parte integrante della presente convenzione.
2. Nel quadro delineato in premessa la Città Metropolitana di Firenze, la Provincia di Pisa e la Provincia di Livorno concordano nel strutturare una soluzione condivisa di gestione dei trasporti eccezionali sulla rete viaria, creando la massima sinergia finalizzata a semplificare i procedimenti verso l'utenza, le basi dati, l'indipendenza da sistemi e fornitori di servizi, il lavoro degli uffici, la transizione al digitale.
3. Stante che la collocazione ottimale della soluzione in base al piano triennale per l'informatizzazione della Pubblica Amministrazione, sarebbe su un Cloud pubblico (g-Cloud), ovvero per gli Enti Toscani l'infrastruttura regionale Toscana Cloud, viene condivisa l'esigenza di predisporre i sistemi per rendere questa migrazione possibile ed agevole, anche attraverso passaggi intermedi.
4. Realizzata la soluzione di sintesi i sottoscrittori si impegnano a promuovere verso Regione Toscana e le altre Province gli obiettivi raggiunti.

2 Art. 2 – Impegni e funzioni dei sottoscrittori

1. La Città Metropolitana di Firenze si impegna a:
 - a) Svolgere il ruolo di capofila della presente convenzione, negoziando con l'impresa incaricata dai tre Enti le modalità tecniche per accentrare la soluzione di gestione dei trasporti eccezionali sulla rete viaria delle province di Firenze, Pisa e Livorno preparandola a una migrazione verso un Cloud pubblico;
 - b) Mettere a disposizione la propria infrastruttura (locali, sistemi, accesso alla rete, risorse di gestione) per ospitare internamente transitoriamente la soluzione;
 - c) Occuparsi, limitatamente alla parte infrastrutturale, degli adempimenti previsti dalle cosiddette misure minime di sicurezza e di tutela dei dati personali secondo la normativa europea e italiana.
2. La Provincia di Livorno si impegna a:
 - a) consentire l'accentramento della propria soluzione con quella dei due altri Enti di area vasta
 - b) concordare coi propri fornitori di servizi associati alla soluzione in riuso, modalità idonee tecnico amministrative per poter accentrare la propria installazione sui medesimi sistemi, tenendo conto delle indicazioni del gruppo di pilotaggio di cui all'articolo 3;
3. La Provincia di Pisa si impegna a:
 - a) consentire l'accentramento della propria soluzione con quella dei due altri Enti di area vasta
 - b) concordare coi propri fornitori di servizi associati alla soluzione in riuso, modalità idonee tecnico amministrative per poter accentrare la propria installazione sui medesimi sistemi, tenendo conto delle indicazioni del gruppo di pilotaggio di cui all'articolo 3.

3 Art. 3 – Gruppo di pilotaggio

1. Viene costituito un gruppo tecnico di pilotaggio, composto da 6 membri, e formato da un referente dell'ufficio competente per le autorizzazioni sui trasporti eccezionali e da un referente dei sistemi informativi di ognuno dei tre Enti coinvolti;

2. Il Gruppo di pilotaggio ha il compito di definire le attività per la durata della convenzione, che portino al raggiungimento degli obiettivi posti e a proporre, qualora il progetto porterà i benefici attesi, le modalità per una sua ulteriore evoluzione.
3. I lavori del gruppo di pilotaggio vengono verbalizzati, e alla prima riunione ne viene definita la composizione nominale.
4. Il suo coordinamento è attribuito alla Città Metropolitana.

4 Art. 4 - Finanziamento della Convenzione

1. La convenzione viene finanziata nell'ambito dei rispettivi impegni presi da ogni Ente con l'affidatario del servizio di supporto, secondo le modalità contrattuali singolarmente definite, e attraverso le ordinarie previsioni di bilancio.
2. Il gruppo di pilotaggio potrà proporre ai tre Enti l'inserimento di specifiche voci di spesa nei futuri strumenti di bilancio finalizzato al raggiungimento degli obiettivi fissati.
3. La Città Metropolitana di Firenze si occuperà di fornire al gruppo di pilotaggio le opportune simulazioni e ripartizioni di costi per valutare l'ipotizzata migrazione sul gCloud.

5 Art. 5 – Durata della convenzione

1. La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione ed ha validità di mesi 36 (trentasei).

6 Art. 6 – Diritti sui dati

1. Ognuno dei tre Enti tratterà la titolarità esclusiva dei propri dati, al netto delle informazioni che sarà possibile mettere a comune, al fine di raggiungere lo scopo di questo accordo.
2. Il soggetto presso cui verranno accolti i dati da trattare sarà garante dal punto di vista infrastrutturale delle cosiddette misure minime di sicurezza al fine di garantire disponibilità, integrità e tutela degli stessi.
3. I dati saranno trattati dai soggetti all'uopo autorizzati secondo la normativa vigente. La formalizzazione dei rispettivi ruoli, prevista dalla regolazione in materia, verrà formalizzata nel momento dell'effettivo passaggio.

7 Art. 7 - Recesso

1. Le parti ispirano le azioni previste nell'ambito della presente convenzione al principio di leale collaborazione tra gli Enti.
2. Le parti potranno eventualmente recedere dal presente atto, previa approvazione nel gruppo di pilotaggio di un documento che preveda tempi, modalità tecniche e di sostenimento dei costi necessari alla separazione dei sistemi.
3. Nel caso non si raggiunga un accordo nel gruppo di pilotaggio e una delle parti opti per un recesso unilaterale, i costi di separazione dei sistemi saranno a totale carico dell'Ente recedente

Provincia di Livorno

Città Metropolitana di Firenze

Provincia di Pisa